

ALLEGATO TECNICO – “QUADRO DI RIFERIMENTO – PREVISIONI DI BILANCIO”

Premesse

L’elaborazione del bilancio di previsione per il prossimo triennio deve essere conforme alle disposizioni vigenti in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali ed organismi strumentali di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ss.mm.ii.

Il Bozzone disponibile su SCORE è stato predisposto da questa Ragioneria Generale secondo le classificazioni previste dal citato d.lgs. n. 118/2011, che prevedono per la spesa, missioni, programmi e titoli e, per l’entrata, titoli e tipologie definite in base alla natura delle entrate, con l’indicazione per ciascun capitolo se trattasi di risorse “vincolate” o “libere”.

Si ricorda, a tal proposito, quanto indicato dal d.lgs. n. 118/2011 secondo il quale:

- le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- i **programmi** rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. I programmi, a loro volta, sono ripartiti in titoli secondo una specifica codifica;
- per la parte della **spesa**, ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macro-aggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
- per l’**entrata**, ai fini della gestione, i **titoli** sono ripartiti in tipologie, in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo l’oggetto.

Nel formulare le proposte di previsione, le Amministrazioni devono tenere in considerazione la regola secondo cui il bilancio e i documenti finanziari correlati hanno valenza autorizzatoria triennale in termini di competenza, ed annuale in termini di cassa.

Si evidenzia inoltre che codeste Amministrazioni devono tenere conto del **principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”**, di cui al principio generale n. 16 dell’Allegato 1 D.lgs n. 118/2011, secondo il quale le previsioni devono indicare le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati tenendo conto, pertanto, rispettivamente del diritto alla riscossione (nascita del credito o diritto a riscuotere) e dell’obbligo di pagamento (nascita del debito o obbligo a pagare).

Per i capitoli del perimetro sanitario si applicano le norme contenute nel Titolo 2 del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Bilancio di competenza - Bozzone

Il Bozzone del bilancio di previsione, disponibile su SCORE, è elaborato in forma semplificata:

- per i capitoli presenti nel Bozzone viene riportata la “nuova competenza ordinaria”, corrispondente allo stanziamento definitivo ad oggi risultante dalla legislazione vigente, derivante dalla somma degli stanziamenti oggetto di deliberazione legislativa con la legge di bilancio vigente e le leggi di spesa successive emanate sino alla data della Circolare;

- il Bozzone così elaborato non comprende le somme relative alle reimputazioni e alle iscrizioni di somme effettuate con provvedimenti amministrativi di variazione di bilancio sia del corrente esercizio che degli esercizi precedenti, ivi comprese le variazioni del Fondo pluriennale vincolato a valere sugli esercizi del triennio; i predetti valori verranno rielaborati e “inglobati” negli stanziamenti degli anni corrispondenti, secondo gli schemi di bilancio del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio per l’approvazione da parte della Giunta di Governo.

Di seguito, si descrivono i criteri genericamente utilizzati per l’elaborazione del Bozzone del triennio in questione, per singola tipologia di entrata e di spesa.

Entrate

La previsione delle **entrate tributarie ed extratributarie** riporta, per i primi due esercizi del triennio, l’importo della previsione risultante per i corrispondenti anni nel bilancio di previsione per il triennio precedente, mentre la previsione del terzo anno riporta lo stesso dato di quella del secondo anno.

Per i **capitoli finanziati da risorse extraregionali** non vengono riportati stanziamenti in quanto le somme già iscritte con decreti di variazione o per effetto delle reimputazioni da riaccertamento ordinario saranno incluse nella previsione del triennio al momento della rielaborazione degli importi e della presentazione del Bilancio.

Alle iscrizioni di ulteriori somme si provvederà con appositi provvedimenti di variazione, da adottarsi su richiesta dell’Amministrazione competente, la quale dovrà indicare in modo puntuale il cronoprogramma della spesa e la codificazione fino al **quinto livello**.

I capitoli di entrata relativi ad assegnazioni extra-regionali vengono riportati con importo a zero, se sono soggetti all’“inglobamento” di cui sopra o se sono relativi ad assegnazioni varie dello Stato. Se, alla data di elaborazione del Bozzone, non sono interessati da variazioni a valere sugli esercizi del triennio vengono proposti con importi a zero e nel documento contabile risulteranno con l’indicazione “**SOPPRESSO**”.

I capitoli di entrata relativi a programmi ancora non definitivamente conclusi vengono mantenuti con importi a zero, al fine di consentire la contabilizzazione di eventuali risorse rimosse.

Spese

- Le previsioni per i **capitoli di spese obbligatorie** e per i **capitoli c.d. “liberi”**, ovvero finanziati con fondi regionali i cui stanziamenti non sono predeterminati da specifiche norme regionali, sono predisposte riportando nel triennio l’importo della previsione per il secondo e terzo anno contenuta nel bilancio del triennio precedente, adeguato alla **legislazione vigente**. Lo stanziamento del terzo anno del triennio è posto uguale a quello del secondo anno, ove previsto dalla legislazione vigente per i capitoli determinati con legge come di seguito meglio specificato.
- Per i capitoli finanziati dalle risorse comunitarie e statali dei Programmi della politica unitaria di coesione, dalle assegnazioni dello Stato, nonché per quelli relativi ad ogni altra

assegnazione extraregionale, nel Bozzone trasmesso non risultano indicate le relative somme. Le somme già iscritte con decreti di variazione o per effetto delle reimputazioni da riaccertamento ordinario verranno incluse nella previsione del triennio al momento della rielaborazione degli importi e della presentazione del Bilancio. Per le ulteriori somme da iscrivere si procederà con provvedimenti di variazione, da adottarsi su richiesta dell'Amministrazione competente, che dovranno contenere in modo puntuale i cronoprogrammi di spesa e la codificazione fino al quarto livello.

Come per l'entrata, i capitoli di spesa relativi ad assegnazioni extra-regionali vengono riportati con importo a zero, se sono soggetti all'“inglobamento” di cui sopra, mentre se, alla data di elaborazione del Bozzone, non sono interessati da variazioni a valere sugli esercizi del triennio vengono proposti con importi a zero e nel documento contabile risulteranno con l'indicazione “SOPPRESSO”.

Di regola, i capitoli già soppressi nel bilancio vigente dovrebbero essere eliminati nel successivo bilancio di previsione. Tuttavia, al fine di una completa rappresentazione nei documenti contabili degli stanziamenti riferiti all'esercizio precedente, si ritiene opportuno mantenere con la dizione “SOPPRESSO” i capitoli che, nell'esercizio precedente, presentano uno stanziamento di competenza e/o di cassa.

- Per i capitoli riguardanti oneri predeterminati da specifiche leggi di spesa individuabili dalla valorizzazione del/i campo/i “note”, sono stati inseriti gli importi autorizzati per gli esercizi del triennio con le relative leggi autorizzatorie vigenti. A tal proposito si precisa che sono stati inseriti i capitoli ed i relativi oneri del triennio la cui spesa è stata autorizzata con le leggi di spesa approvate fino alla elaborazione delle previsioni trasmesse.

I capitoli le cui autorizzazioni di spesa non prevedono oneri per gli esercizi del triennio vengono proposti con importi a zero e nei documenti contabili risulteranno con l'indicazione “SOPPRESSO”. Eventuali oneri autorizzati per il triennio da leggi successive all'ultima legge regionale considerata - e comunque fino al momento dell'invio del Bilancio di previsione alla Giunta di Governo - verranno successivamente considerati in tale documento, che deve essere sempre redatto “a legislazione vigente”. L'indicazione “SOPPRESSO” del capitolo sulla gestione del Bozzone di SCORE è visibile per le Amministrazioni visualizzando il dettaglio (cliccando sulla lente di ingrandimento) nell'elenco dei capitoli per ciascuna riga di detto elenco nell'ambito dei capitoli “da compilare”, “compilati”, ecc.

- Per i capitoli relativi ai limiti di impegno, contrassegnati in bilancio con la nota “D”, le previsioni tengono conto degli importi già previsti nel bilancio di previsione per il triennio precedente ed è stato posto lo stanziamento del terzo anno uguale a quello del secondo anno del triennio.

Per quanto concerne i capitoli relativi ai limiti d'impegno afferenti ai fondi vincolati, la copertura finanziaria è assicurata con l'applicazione nel primo anno dell'Avanzo vincolato e con l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato per la copertura degli oneri del secondo e del terzo anno del triennio.

Spese relative al personale

- I capitoli relativi al trattamento economico fondamentale del personale regionale a tempo indeterminato riportano lo stanziamento già iscritto nel bilancio per il triennio precedente. La previsione del terzo anno riporta lo stesso dato di quello del secondo anno.
- Nel Bozzone gli stanziamenti relativi alle predette spese sono stati riportati nei capitoli di spesa utilizzati nel bilancio di previsione dell'ultimo esercizio. Si auspica che il Dipartimento Regionale Funzione Pubblica provveda alla disaggregazione ed a formulare le proposte di previsione delle spese di personale per singola Missione e Programma, onde consentire il rispetto del disposto di cui al comma 3 bis dell'art.14 del D.lgs. 118/2011.
- Anche i capitoli relativi agli oneri sociali e all'imposta sulle attività produttive (IRAP) riportano nel Bozzone il valore previsto per i corrispondenti anni nel bilancio per il triennio precedente, e si auspica che siano riallocati nelle differenti Missioni e Programmi secondo la disaggregazione succitata.

Formulazione delle proposte di previsione

Ai fini della formulazione delle proposte di previsione si forniscono le indicazioni che ciascuna Amministrazione deve seguire in ordine ai disegni di legge di bilancio e di stabilità.

I modelli dei *reports* del Bilancio di previsione da presentare all'Assemblea Regionale Siciliana, secondo gli schemi di bilancio del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., comprenderanno, come già illustrato, le somme reimputate e le somme iscritte in corso d'anno a valere sul secondo e terzo esercizio. A codesti Centri di responsabilità, invece, viene trasmesso il Bozzone in forma semplificata, contenente la sola previsione per singolo capitolo della “*nuova competenza ordinaria*”.

Con una successiva elaborazione a cura del Servizio scrivente, le somme per le reimputazioni e quelle relative alle quote iscritte con provvedimenti amministrativi, quelle relative al Fondo pluriennale vincolato e le quote già impegnate a valere sugli esercizi del triennio saranno aggiunte agli stanziamenti ai fini dell'approvazione da parte della Giunta di Governo fino alla definitiva approvazione della legge di bilancio da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Nel formulare le previsioni, deve essere prestata particolare attenzione qualora la normativa di supporto del relativo capitolo non sia più vigente o non sia più possibile acquisire entrate o impegnare spese: in tal caso l'amministrazione deve proporre o confermare il capitolo come “*SOPPRESSO*”.

Tutte le proposte formulate devono tenere conto delle disposizioni e dei principi contabili del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., proponendo stanziamenti di bilancio in termini finanziari rispondenti al principio della competenza finanziaria potenziata, come dettagliato nell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, nonché nelle disposizioni del Titolo 2 del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Previsione delle entrate

Come previsto dal **principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio** applicato di cui all'allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011, “*la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio*”

contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità e della congruità [...]”

Inoltre, secondo il **principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria**, di cui all’allegato 4/2, ai fini della determinazione degli stanziamenti per le singole voci dello stato di previsione dell’entrata, occorre fare riferimento alle regole in materia di accertamento e alla relativa imputazione contabile esposte al paragrafo 3 del citato allegato 4/2.

Al riguardo, si richiama quanto precisato nel punto 3.2 in ordine alla *“iscrizione della posta contabile”* che *“avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario”*, per cui per il triennio le previsioni delle entrate devono essere formulate in relazione all’ammontare di quelle che giungono a scadenza negli esercizi del triennio, sia che le stesse si siano perfezionate in anni precedenti, sia che si preveda si perfezionino nel corso del triennio, nonché tenendo in adeguata considerazione l’andamento del gettito acquisito all’erario regionale almeno per il triennio precedente.

Con riferimento alle principali **tipologie di entrata**, si raccomanda quanto segue:

- Per le **entrate aventi natura tributaria**, le relative previsioni, accompagnate da una relazione illustrativa che esponga i parametri e le variabili considerate per la determinazione delle somme proposte, devono essere formulate, oltre che in linea con la legislazione statale, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull’evoluzione degli introiti derivanti dai singoli tributi e delle variabili macroeconomiche cui il gettito è direttamente collegato.

In particolare, per le entrate tributarie devolute alle autonomie speciali integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, ai sensi del punto 3.7.9 del predetto allegato 4/2, le relative proposte devono essere quantificate *“provvisoriamente sulla base dei dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto”*, tenendo in considerazione che lo sviluppo triennale, relativo ai singoli capitoli di entrata, presenti variazioni rispetto all’esercizio precedente non altalenanti, a meno di specifiche motivazioni che devono essere esposte nella relazione di accompagnamento con la relativa quantificazione, inserita su SCORE secondo le istruzioni fornite nella Circolare.

- Per le **entrate non tributarie**, le previsioni devono essere effettuate tenendo conto delle caratteristiche proprie di ciascun cespite evidenziando, in apposita relazione illustrativa, inserita su SCORE secondo le istruzioni fornite nella Circolare, le ipotesi formulate ed i parametri utilizzati, correlate con l’andamento del gettito degli esercizi precedenti.
- Per le **entrate destinate a finanziare la spesa per la sanità**, oltre alle indicazioni di carattere generale da seguire per l’elaborazione delle proposte e dei relativi allegati, si rinvia alle indicazioni contenute nel Titolo II – Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario - del D.lgs n. 118/2011.

Previsione delle spese

Le proposte di previsione devono assicurare il prioritario obiettivo del contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso la gestione unitaria dei servizi strumentali tramite gli Uffici

comuni, l’eliminazione di spese connesse a duplicazioni o sovrapposizione di strutture o funzioni, la razionalizzazione dei costi degli spazi occupati dagli uffici pubblici.

Nel rispetto del **principio della “competenza finanziaria potenziata”** le somme stanziare in ciascun anno del triennio devono comprendere anche le quote degli impegni assunti o che si prevede di assumere nel corso del corrente esercizio, con imputazione agli anni successivi in riferimento ai cronoprogrammi e alle relative scadenze delle obbligazioni.

Le previsioni formulate saranno sottoposte all’approvazione della Giunta regionale, per essere poi trasmesse all’ARS ed integrate, a cura della Ragioneria Generale, con l’ammontare dei residui passivi che si presumono risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente, delle somme reimputate nei rispettivi esercizi finanziari con il riaccertamento straordinario ed i riaccertamenti ordinari susseguitisi negli anni, delle quote iscritte nel primo e nel secondo esercizio del triennio con variazioni di bilancio, nonché delle somme relative agli anni del triennio discendenti da disposizioni di legge approvate nel corso del corrente esercizio dopo la predisposizione del Bozzone.

Ciascun centro di responsabilità, nel formulare le proposte relative allo stato di previsione della spesa, deve quantificare gli stanziamenti di competenza nella misura necessaria per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell’articolo 4 del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per assicurare il necessario raccordo con il piano dei conti, la cui struttura rappresenta il riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica, i capitoli devono garantire il rispetto della codificazione del predetto piano dei conti almeno al **quarto livello**.

Al fine di garantire la copertura degli impegni già assunti a carico di esercizi successivi all’anno corrente (“*Tipo impegno*”: “*R*” – *Ricorrenti* o “*L*” – *Limiti d’impegno*), nel formulare le proposte dei relativi capitoli di spesa, codesti Uffici devono aggiornare gli importi degli stanziamenti indicati nel Bozzone, verificando le obbligazioni giuridiche assunte per il triennio ed inserendo gli importi che si ritiene giungeranno a scadenza negli esercizi considerati.

Per agevolare tale attività, può essere utilizzata l’apposita funzione “**Impegni schede poliennali**” disponibile su SCORE (percorso: Inquiry avanzati\Gestione spesa\Impegni schede poliennali) in cui, per ciascuna amministrazione, vengono riportati i dati degli impegni già assunti.

Ciascun Ufficio può visualizzare i predetti dati nell’estrapolazione ottenuta dopo aver cliccato sul pulsante “*Esegui*”, previa selezione nel campo “*Predefiniti*” della tipologia “*Impegni schede poliennali*”, con l’indicazione del primo anno del triennio nel campo “*Anno*” e del proprio Assessorato nel campo “*Amministrazione*”.

Tale estrazione riporta, per i primi due anni del triennio, sia gli importi dell’impegno “*Iniziale*” che di quello “*Attuale*” nonché l’importo registrato nelle schede poliennali, evidenziando le eventuali differenze tra l’importo “*Attuale*” e l’importo della scheda poliennale. Per il terzo anno viene riportato solamente l’importo delle schede poliennali, non esistendo al momento alcuna gestione contabile di tale anno.

Le Amministrazioni, nel caso in cui riscontrino differenze per i primi due anni, devono allineare gli importi delle schede poliennali a quello dell’importo attuale, nonché allineare gli importi del terzo anno nelle schede poliennali qualora la variazione si trascini anche per gli anni oltre il secondo.

Invero, l'importo del terzo anno esposto nelle schede poliennali viene preso in considerazione per la determinazione dello stanziamento dell'ultimo esercizio del Bilancio di previsione.

Le Ragionerie centrali, nell'ambito dei controlli di propria competenza, prima dell'invio delle proposte delle Amministrazioni al Servizio 3 di questa Ragioneria Generale, devono verificare la correttezza degli importi ed eventualmente apportare le necessarie correzioni delle schede poliennali segnalando al contempo la correzione all'Amministrazione. In tale ipotesi, nel campo “Annotazioni” deve essere indicata e motivata l'avvenuta rettifica.

In relazione ad alcune specifiche voci di spesa si precisa quanto segue:

- Con riguardo alle **spese per il personale in servizio e per quello in quiescenza, nonché per i correlati oneri sociali ed I.R.A.P.**, si demanda al competente Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ed al Comando del Corpo forestale, il compito di valutare la congruità degli stanziamenti proposti nell'allegato Bozzone, tenuto conto della normativa vigente, dell'organico esistente, del personale in quiescenza e di quello che presumibilmente verrà posto in quiescenza nel prossimo triennio.
- Relativamente ai capitoli di spesa genericamente destinati a **“spese di funzionamento”** o **“attività istituzionali”**, la cui denominazione non è direttamente riconducibile ad una voce di quarto livello del Piano dei conti integrato, si raccomanda di valutare e proporre ogni necessario *“sdoppiamento dei capitoli”* per l'adeguamento alla codifica prevista dal piano dei conti integrato pur nell'ambito degli stanziamenti già presenti per i capitoli originari, secondo le istruzioni previste nella Circolare.

Per quanto sin qui rappresentato ne consegue che, nell'ambito delle proposte che perverranno, saranno prese in considerazione esclusivamente variazioni incrementative o nuove spese solamente se viene contestualmente proposta una variazione compensativa con corrispondente riduzione di altre spese.

Uffici speciali

La Segreteria Generale è invitata a segnalare al Servizio scrivente la costituzione, la cessazione o qualsivoglia altra variazione degli Uffici speciali a seguito di apposite deliberazioni della Giunta regionale.

Per le ulteriori specifiche in merito agli Uffici speciali, si rimanda a quanto rappresentato nella Circolare.

Fondo contenzioso

Con riferimento ai contenziosi, si richiama la disciplina di cui al punto 5.2 lettera h) dell'Allegato A/2 al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che prevede, in capo all'Ente, l'obbligo di accantonare al Fondo rischi contenzioso (capitolo 215740) le risorse necessarie per il pagamento di eventuali oneri derivanti dalla sentenza.

La determinazione del corretto accantonamento al Fondo rischi contenzioso è da considerarsi essenziale per garantire la regolare dinamica degli equilibri di bilancio e, per quanto in questa sede

interessa, ai fini della corretta determinazione dello stanziamento delle somme nel capitolo 215740 “FONDO RISCHI CONTENZIOSO SPESE LEGALI” del Bilancio di previsione.

La quantificazione dell'accantonamento, come ribadito nelle precedenti circolari di questa Ragioneria Generale, deve essere proporzionata al reale rischio di soccombenza. Infatti, qualora le somme da accantonare siano sottostimate, l'eventuale mancato accantonamento rappresenta un grave *vulnus* ai principi di armonizzazione contabile, incidendo sulla rappresentazione del risultato di amministrazione. D'altro canto, una sovrastima delle somme da accantonare, può comportare l'inutilità delle somme accantonate in eccedenza per le finalità del Fondo rischi contenzioso, che potrebbero essere utilizzate per altri interventi di interesse pubblico, con conseguente sottrazione di risorse a beneficio della collettività.

Come è noto, l'applicativo in uso per la gestione della banca dati del contenzioso all'interno del quale confluiscono tutti i dati relativi ai contenziosi in essere e i conseguenti accantonamenti, è stato realizzato da Sicilia Digitale S.p.A., sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Legislativo e Legale e da questa Ragioneria generale.

Ciò premesso, dovendo procedere alla nuova quantificazione del Fondo contenzioso in sede di Bilancio di previsione, si richiama la Circolare n. 22 del 27/06/2025 emanata dall'Ufficio Legislativo e Legale e da questa Ragioneria Generale, avente finalità di armonizzazione della corretta gestione del contenzioso nella relativa banca dati, e il cui contenuto si intende, in questa sede, interamente riportato.

In maniera sintetica, si richiamano i principali adempimenti che le Amministrazioni sono tenute a svolgere:

1. Caricamento del contenzioso: ciascun Dipartimento/Ufficio, all'instaurarsi di un giudizio che lo vede parte, è tenuto ad attivarsi per acquisire i dati necessari ad un tempestivo caricamento del contenzioso sull'applicativo prestando particolare attenzione all'inserimento di:

- Importo contenzioso;
- Somme già impegnate (che saranno dal sistema automaticamente sottratte all'accantonamento);
- Spese di giudizio, tenuto conto delle considerazioni fatte dalla Corte dei Conti sulla mancanza dell'indicazione di una **stima delle spese legali**, prestando particolare attenzione al relativo valore e indicandone, nel caso in cui non sia possibile valorizzare il relativo campo, le motivazioni (sulla quantificazione delle spese legali, si rimanda a quanto indicato dall'Ufficio Legislativo e Legale giusta nota prot. 17245 del 23/02/2022);
- Rischio di soccombenza e percentuale di soccombenza, determinata alla luce di quanto precisato dalla giurisprudenza contabile sulla base dei principi IAS 37 e OIC 31).

2. Aggiornamento dati contenzioso: si rammenta che ogni contenzioso caricato deve essere costantemente monitorato e, se necessario, aggiornato in tutti i campi sopra richiamati, prestando particolare attenzione all'aggiornamento della percentuale di rischio di soccombenza, nell'eventuale caso in cui sia opportuno rideterminare la stima precedentemente individuata.

L'aggiornamento delle informazioni, peraltro, deve essere attenzionato anche nel momento in cui si conclude il contenzioso. In caso di esito favorevole del giudizio, è necessario caricare in banca dati il documentale e svincolare le somme. Diversamente, in caso di esito sfavorevole, è necessario

caricare in banca dati il documentale, predisporre la relativa scheda debitoria e, infine, disporre le conseguenti variazioni di bilancio, nei casi in cui il contenzioso debba considerarsi “concluso”, svincolare la differenza tra le somme impegnate ed il maggiore accantonamento risultante nell’apposito campo della Banca dati.

3. Contenzioso “provvisorio”: la possibilità di identificare un contenzioso come “provvisorio” è del tutto eccezionale e temporanea e limitata alle sole ipotesi in cui non sia ancora possibile indicare il numero di Ruolo Generale. Pertanto è onere delle Amministrazioni attivarsi per l’acquisizione del numero di Ruolo non solo ai fini del corretto caricamento dei dati nell’applicativo, ma soprattutto onde evitare possibili duplicazioni di contenziosi e, dunque, accantonamenti di somme non necessarie.

Per completezza, si evidenzia che, nel corso degli esercizi finanziari trascorsi, sono emerse diverse criticità nella gestione della banca dati Fondo contenzioso. La risoluzione di queste irregolarità, da parte delle Amministrazioni, rappresenta un adempimento imprescindibile per la corretta determinazione del Fondo contenzioso.

Pertanto, alla luce di quanto evidenziato con le note e le circolari finora emanate, si ribadisce la necessità che tutti i Dipartimenti/Uffici provvedano alle attività richieste per consentire la corretta determinazione dell’accantonamento del Fondo rischi contenzioso nel Bilancio di Previsione e nel Risultato di Amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

Resta fermo l’obbligo di costante monitoraggio e aggiornamento della banca dati in relazioni agli avvenimenti successivi.

Bilancio di cassa

L’art. 11 c. 1 del D.lgs. 118/2011 prevede che il bilancio annuale, coincidente con il primo anno del triennio, sia predisposto anche in termini di cassa.

Le previsioni di cassa del primo anno del triennio saranno determinate dal Servizio 3 di questa Ragioneria generale in fase di quadratura dell’intero documento contabile, tenendo in considerazione eventualmente i dati disponibili dei residui presunti. Dunque, non si richiede alle Amministrazioni di proporre previsioni di cassa.

Nomenclatore

Tenuto conto della rilevanza che assumono i riferimenti normativi a sostegno delle diverse voci di entrata e di spesa, si invitano codeste Amministrazioni ed Uffici equiparati alla verifica degli stessi e a comunicare eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare secondo le indicazioni fornite nel corpo della Circolare.

Legge di stabilità

Il punto 7 dell’Allegato 4/1 del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. disciplina il contenuto della legge di stabilità regionale che deve contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, nei limiti di quanto di seguito riportato.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;

d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno dei vincoli di finanza pubblica.

Tutti i rami dell'Amministrazione regionale, già in fase di elaborazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, sono invitati ad individuare nell'ambito delle proprie attribuzioni, misure dirette al **contenimento delle spese** ed al **reperimento di risorse aggiuntive** tenendo presente che il punto 7, lett. f) dell'Allegato 4/1 al D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. esclude dalla legge di stabilità regionale le norme “a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio”.

Al riguardo, in vista della manovra finanziaria per il triennio di riferimento, ogni ramo di Amministrazione deve proporre esclusivamente modifiche normative che possano condurre a ridimensionare gli effetti finanziari delle principali leggi di spesa dei settori di rispettiva competenza ed iniziative legislative mirate all'acquisizione di nuove e/o maggiori entrate a carattere permanente.

Come noto, ai sensi dell'articolo 73 bis del Regolamento interno dell'Assemblea, l'esame del disegno di legge di bilancio di previsione della Regione e dei connessi documenti finanziari ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare della durata di 45 giorni (da concludere entro il 31 dicembre), a decorrere dall'effettiva distribuzione del testo del disegno di legge e delle tabelle allegate e si procederà in *un'unica sessione* ad approvare il progetto di legge di stabilità, e il progetto di legge di bilancio.

Si sottolinea, ancora una volta, l'obbligo che tutte le proposte di iniziativa legislativa devono essere corredate, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e ss.mm.ii. e dall'art.17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii, di una dettagliata relazione tecnica che illustri i principi ispiratori, i contenuti, le finalità e gli obiettivi perseguiti, con la quale si dia dimostrazione dei dati e della relativa fonte, della quantificazione degli effetti finanziari (maggiori o minori entrate ovvero minori o maggiori oneri), e dei metodi adottati per la loro

determinazione mediante prospetti dimostrativi e di ogni altro correlato elemento utile, nel rispetto di quanto contenuto nella Circolare di questo Assessorato n.10 del 18/04/2023.

Tali proposte devono pervenire secondo le indicazioni fornite nel corpo della Circolare ed eventuali prospetti esplicativi devono essere trasmessi esclusivamente a mezzo pec. In caso di trasmissione irrituale e/o in mancanza degli elementi sopra indicati, le norme proposte non potranno essere prese in considerazione da questo Assessorato per la redazione del Disegno di legge di stabilità (e dell’eventuale disegno di legge ordinamentale) ed i relativi oneri non potranno in alcun modo essere inseriti nella manovra finanziaria.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott.ssa Gloria Giglio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
ad interim
Dott.ssa Caterina Murania